

Circolari per la clientela

**Altre novità in materia
di accertamento e riscossione
del DL 22.10.2016 n. 193
conv. L. 1.12.2016 n. 225**

1 PREMESSA

Di seguito si analizzano le altre novità in materia di accertamento e riscossione, contenute nel DL 22.10.2016 n. 193, come modificato in sede di conversione nella L. 1.12.2016 n. 225.

2 VERSAMENTI DERIVANTI DAI MODELLI UNICO, IRAP E IVA - MODIFICA DEI TERMINI

Con l'art. 7-*quater* co. 19-20 del DL 193/2016 convertito, vengono modificati i termini per i versamenti:

- del saldo e del primo acconto derivanti dai modelli UNICO e IRAP, previsti dall'art. 17 del DPR 435/2001;
- del saldo IVA, previsti dagli artt. 6 e 7 del DPR 542/99.

Le finalità dell'intervento sono quelle di:

- abolire il c.d. "tax day" del 16 giugno;
- prevedere a regime un differimento dei termini di versamento, in modo da evitare la proroga annuale che si è verificata negli ultimi anni;
- coordinare il versamento del saldo IVA con l'abolizione della dichiarazione unificata.

2.1 VERSAMENTI DERIVANTI DAI MODELLI UNICO E IRAP

2.1.1 Saldo e prima rata di acconto

Persone fisiche e società di persone

Nei confronti delle persone fisiche, delle società di persone e dei soggetti equiparati (es. studi professionali associati), le nuove scadenze per il versamento del saldo e della prima rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli UNICO e IRAP, sono stabilite:

- al 30 giugno, invece del giorno 16, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- al 30 luglio, invece del giorno 16, con la maggiorazione dello 0,4%.

Resta infatti applicabile il disposto secondo cui i versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Soggetti IRES

In relazione ai soggetti IRES, i versamenti del saldo e della prima rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli UNICO e IRAP devono invece essere effettuati entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, invece che entro il giorno 16, ferma restando la suddetta possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

In relazione ai soggetti IRES "solari", i nuovi termini sono quindi stabiliti al 30 giugno (senza lo 0,4%) e al 30 luglio (con lo 0,4%), analogamente alle persone fisiche e alle società di persone.

Per i soggetti IRES che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, i suddetti versamenti devono avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, invece che entro il giorno 16.

Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, i versamenti devono comunque essere effettuati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso, invece che entro il giorno 16.

In ogni caso, resta ferma la facoltà di versamento entro i successivi 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

2.1.2 Seconda o unica rata di acconto

In relazione a tutti i contribuenti, restano fermi i termini per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli UNICO e IRAP, stabiliti:

- al 30 novembre, per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati (es. studi professionali associati), nonché i soggetti IRES “solari”;
- entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo d'imposta, per i soggetti IRES “non solari”.

2.1.3 Conguagli derivanti dai modelli 730

Rimangono invariate le modalità di effettuazione, da parte dei sostituti d'imposta, dei conguagli derivanti dai modelli 730.

I nuovi termini di versamento rilevano invece in relazione ai contribuenti che possono presentare il modello 730 in mancanza di un sostituto d'imposta che possa effettuare i conguagli; in tal caso, infatti, i versamenti derivanti dal modello 730 devono essere effettuati entro i termini stabiliti per i versamenti derivanti dal modello UNICO delle persone fisiche.

2.2 VERSAMENTI CHE “SEGUONO” GLI STESSI TERMINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Le suddette modifiche dei termini di versamento del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi si “riverberano” anche in relazione ai versamenti le cui scadenze sono ad essi collegati, ad esempio:

- addizionali IRPEF;
- addizionali e maggiorazioni IRES;
- determinate imposte sostitutive (es. per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” o il regime fiscale forfettario ex L. 190/2014);
- *capital gain* in “regime di dichiarazione”;
- imposte patrimoniali dovute dalle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all'estero (IVIE e/o IVAFE);
- contributo di solidarietà del 3%, dovuto sul reddito complessivo IRPEF di importo superiore ai 300.000,00 euro lordi annui;
- contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate;
- contributi dovuti alla Cassa di previdenza e assistenza dei geometri;
- diritto annuale alle Camere di commercio.

Per quanto riguarda il versamento della “cedolare secca sulle locazioni”:

- i nuovi termini sono sicuramente applicabili in relazione al versamento del saldo;
- per quanto riguarda il versamento del primo acconto, invece, la specifica disciplina prevede espressamente i termini del 16 giugno o del 16 luglio (con la maggiorazione dello 0,4%), senza un rinvio alla disciplina di versamento degli acconti IRPEF; tuttavia, da un punto di vista sistematico, appare evidente la volontà di stabilire termini per il versamento della cedolare secca “allineati” a quelli dell'IRPEF; sul punto appaiono quindi necessari chiarimenti ufficiali.

2.3 VERSAMENTI CHE “NON SEGUONO” I TERMINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Nulla cambia, invece, in relazione ai versamenti che “non seguono” i termini delle imposte sui redditi, ad esempio i versamenti:

- dell'IMU e della TASI;
- dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento delle partecipazioni non quotate e dei terreni, posseduti al di fuori dell'ambito d'impresa;

- delle imposte sostitutive per le assegnazioni agevolate di beni ai soci o la trasformazione in società semplice;
- dell'imposta sostitutiva per l'estromissione agevolata degli immobili strumentali degli imprenditori individuali.

2.4 VERSAMENTO DEL SALDO IVA

In relazione al versamento del saldo IVA, a seguito dell'abolizione della dichiarazione unificata dei redditi e IVA:

- da una parte, viene confermata, come regola generale, la scadenza del 16 marzo;
- dall'altra, viene prevista la possibilità di differirlo entro il termine previsto dal nuovo art. 17 del DPR 435/2001 per il versamento delle imposte dirette, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Quest'ultima possibilità, infatti, era collegata alla presentazione della dichiarazione unificata, che presupponeva la presenza di un periodo d'imposta coincidente con l'anno solare ai fini delle imposte dirette. In relazione alla nuova disciplina, dovrà essere chiarito se la possibilità di differimento del versamento del saldo IVA è applicabile anche da parte dei soggetti "non solari", dato che ai fini IVA il periodo d'imposta è sempre coincidente con l'anno solare.

2.5 DECORRENZA

Le nuove disposizioni in materia di termini di versamento si applicano a decorrere dall'1.1.2017.

3 NOTIFICA DI ATTI TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Con l'art. 7-*quater* co. 6-13 del DL 193/2016 convertito, viene prevista la notifica di determinati atti mediante la posta elettronica certificata (PEC).

3.1 NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI

Si prevede la possibilità di notifica degli avvisi di accertamento a mezzo PEC, per le imprese individuali o costituite in forma societaria e i professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato.

La notifica è perfezionata, ai fini del rispetto dei termini di decadenza e prescrizione:

- per il notificante, comunque nel momento in cui il gestore genera la ricevuta di accettazione;
- per il notificatario, alla data di avvenuta consegna contenuta nel messaggio generato dal gestore.

Per i soggetti che non hanno l'obbligo di istituire la casella PEC, la notifica a mezzo posta elettronica certificata può essere eseguita a coloro i quali ne fanno richiesta, presso l'indirizzo PEC di cui sono intestatari, oppure all'indirizzo PEC ad esempio del difensore.

Ove la casella di posta risulti satura, occorre effettuare un secondo tentativo di consegna a distanza di 7 giorni dal primo invio.

Se nemmeno il secondo tentativo va a buon fine o se l'indirizzo risulta cessato o non valido, la notifica si esegue mediante:

- deposito telematico nell'area riservata del sito di Infocamere;
- pubblicazione, sempre sul sito di Infocamere, di un apposito avviso per una durata di 15 giorni.

L'ufficio dà inoltre notizia della notificazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

In questo caso, per il contribuente la notifica si perfeziona il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nel sito Internet di Infocamere.

Per come è formulata la norma, la disciplina in esame:

- rappresenta una facoltà e non un obbligo;
- opera dalle notifiche effettuate dall'1.7.2017.

3.2 NOTIFICA DEGLI ATTI CATASTALI

A partire dall'1.7.2017, la notificazione degli atti catastali, che per legge devono essere notificati ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, può essere eseguita mediante PEC all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge.

Detta modalità di notifica non è obbligatoria, in quanto permangono le ordinarie forme.

3.3 NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

A decorrere dall'1.6.2016, la notifica della cartella di pagamento ai soggetti tenuti ad istituire una casella PEC avviene solo mediante tale forma.

Lo stesso vale quando il debitore ha manifestato la volontà di ricevere le notifiche a mezzo PEC.

Ove la notifica della cartella di pagamento o, comunque, dell'atto di riscossione, sia stata eseguita, dall'1.6.2016 al 3.12.2016 (data di entrata in vigore della L. 225/2016), con modalità diverse dalla PEC, questa è rinnovata presso l'indirizzo PEC.

I termini per l'impugnazione degli atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notificazione.

4 ABOLIZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE E DEI PARAMETRI CONTABILI

L'art. 7-bis del DL 193/2016 convertito ha disposto l'abolizione degli studi di settore e dei parametri contabili.

La riforma verrà attuata attraverso:

- la sostituzione degli studi di settore con appositi indici sintetici di affidabilità fiscale, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017;
- la contestuale eliminazione delle disposizioni che prevedono l'utilizzo degli studi di settore e dei parametri contabili ai fini dell'accertamento.

Disposizioni attuative

L'individuazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale viene demandata ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. A seconda del risultato dell'applicazione di tali indici, potranno essere previsti livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti.

Contestualmente all'adozione di detti indici, cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore e ai parametri contabili. Conseguentemente, fino all'emanazione del DM di approvazione degli indici, le norme sull'accertamento in base agli studi di settore e ai parametri contabili devono ritenersi ancora operative.

5 INDAGINI FINANZIARIE

Con l'art. 7-quater co. 1 del DL 193/2016 convertito, vengono limitate le presunzioni legali derivanti dai prelevamenti bancari non giustificati, per coloro i quali possiedono reddito d'impresa.

Si introduce infatti un limite di 1.000,00 euro giornalieri, e comunque di 5.000,00 euro mensili, al di sotto del quale la presunzione non può operare.

Stante la formulazione normativa, poco cambia per i versamenti, che, a prescindere dall'importo, continuano a tramutarsi in ricavi o compensi non dichiarati, a prescindere dalla tipologia di reddito posseduta, nella misura in cui non siano giustificati.

Trattandosi di norma procedimentale con valenza sostanziale favorevole al contribuente, a nostro avviso può essere applicata retroattivamente.

6 CONSEGNA AI CONTRIBUENTI DELLE CERTIFICAZIONI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA - DIFFERIMENTO DEL TERMINE

L'art. 7-*quater* co. 14-15 del DL 193/2016 convertito modifica il co. 6-*quater* dell'art. 4 del DPR 322/98, differendo dal 28 febbraio al 31 marzo il termine entro cui i sostituti d'imposta devono consegnare ai contribuenti-sostituiti la certificazione attestante:

- l'ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti;
- l'ammontare delle ritenute operate;
- l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali trattenuti.

6.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il suddetto differimento del termine si applica a tutte le certificazioni che devono essere rilasciate dai sostituti d'imposta, vale a dire:

- la Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto e di alcuni redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del TUIR (es. compensi per attività occasionali di lavoro autonomo e per attività sportiva dilettantistica, ecc.);
- la certificazione dei dividendi e dei proventi equiparati, mediante l'apposito modello CUPE;
- la certificazione in forma "libera" dei *capital gain*, ai sensi dell'art. 10 del DLgs. 461/97;
- la certificazione in forma "libera" degli altri redditi per i quali non è previsto un apposito modello (es. interessi e altri redditi di capitale).

6.2 CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

In caso di interruzione del rapporto di lavoro, resta fermo il termine di 12 giorni per il rilascio della Certificazione Unica, a seguito di richiesta del lavoratore cessato.

6.3 DECORRENZA

Il nuovo termine si applica a partire dalle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016, che dovranno quindi essere consegnate entro il 31.3.2017 (invece del 28.2.2017).

6.4 TRASMISSIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Resta invece ferma la scadenza del 7 marzo per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche, al fine di poter acquisire i relativi dati per mettere a disposizione le dichiarazioni precompilate entro il 15 aprile.

Le Certificazioni Uniche 2017, relative al 2016, dovranno quindi essere trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7.3.2017.

7 TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MODELLI 730 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI

Con l'art. 7-*quater* co. 46-47 del DL 193/2016 convertito vengono differiti i termini per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730, mettendo sostanzialmente a regime le proroghe concesse nel 2015 e 2016.

7.1 CONTRIBUENTI CHE PRESENTANO DIRETTAMENTE IL 730

Nei confronti dei contribuenti che, avvalendosi della dichiarazione precompilata, provvedono direttamente all'invio telematico del modello 730 all'Agenzia delle Entrate, il termine di presentazione viene infatti prorogato dal 7 al 23 luglio.

7.2 MODELLI 730 TRASMESSI DAI CAF E DAI PROFESSIONISTI

In relazione ai modelli 730 trasmessi in via telematica all'Agenzia delle Entrate da parte dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale, invece, viene stabilito che:

- entro il 7 luglio, deve essere effettuata la trasmissione di almeno l'80% delle dichiarazioni;
- le restanti dichiarazioni devono essere trasmesse entro il 23 luglio.

7.3 MODELLI 730 INTEGRATIVI

Resta ferma la scadenza del 10 novembre per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730 integrativi.

8 RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ INFEDELE SUI MODELLI 730 - REGOLARIZZAZIONE

Con l'art. 7-*quater* co. 48 del DL 193/2016 convertito, viene modificato l'art. 39 del DLgs. 241/97, in relazione alla disciplina di regolarizzazione del visto di conformità infedele rilasciato sui modelli 730:

- da parte del responsabile dell'assistenza fiscale del CAF-dipendenti o del professionista abilitato che presta assistenza fiscale;
- sempreché l'infedeltà non sia stata indotta dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Al di fuori dei casi di dolo o colpa grave del contribuente, il CAF o il professionista può evitare la responsabilità relativa all'imposta (e agli interessi) se:

- trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente;
- ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, il cui contenuto è definito con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

In tali casi, infatti:

- la somma dovuta dal CAF o professionista è pari all'importo della sola sanzione, riducibile per effetto del ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97;
- il versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi ricade sul contribuente.

In base alla nuova disciplina, il CAF o il professionista possono regolarizzare la violazione:

- trasmettendo la suddetta dichiarazione o comunicazione rettificativa fino a quanto l'infedeltà del visto non sia stata contestata dall'Agenzia delle Entrate a seguito del controllo formale sul modello 730;
- corrispondendo la sanzione ridotta ad un nono, un ottavo, un settimo o un sesto del minimo, a seconda del momento in cui interviene la regolarizzazione.

In precedenza, invece, era previsto che la regolarizzazione dovesse intervenire entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione era stata commessa, con riduzione della sanzione ad un nono del minimo.

9 SOPPRESSIONE DI EQUITALIA

Con l'art. 1 del DL 193/2016 convertito, viene disposta la soppressione di Equitalia dall'1.7.2017 e, di fatto, la sua sostituzione con un diverso ente pubblico economico, denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione".

Sul versante della riscossione e del contenzioso, a parte il mutamento indicato, non dovrebbero esserci effetti per i contribuenti, in quanto:

- il nuovo ente pubblico economico subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo a Equitalia, compresi quelli di natura processuale (dunque, nei processi in corso non si dovrebbero verificare fenomeni di interruzione);
- la funzione di Agente della Riscossione è svolta dall'ente "Agenzia delle Entrate-Riscossione";
- rimangono invariati tutti i poteri e le attribuzioni previsti nel sistema attuale (fermi, ipoteche, concessione della dilazione dei ruoli, ecc.).

Si evidenzia poi che, per espressa disposizione normativa, rimane ferma la debenza del compenso di riscossione (c.d. aggio).

Entrate degli enti locali

Con l'art. 2 del DL 193/2016 convertito, viene stabilito che gli enti locali (es. i Comuni) potranno, di norma, avvalersi dell'ente "Agenzia delle Entrate-Riscossione" per riscuotere le proprie entrate, con apposita deliberazione, come del resto è avvenuto con Equitalia.

L'affidamento potrà riguardare la fase di accertamento, liquidazione e riscossione, anche spontanea, delle entrate tributarie o patrimoniali.

10 SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA - "RIPRISTINO" PARZIALE DELLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 CARTACEO

L'art. 7-*quater* co. 31 del DL 193/2016 convertito abolisce l'obbligo, da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA, di presentare esclusivamente in via telematica i modelli F24 con un saldo finale superiore a 1.000,00 euro, senza che siano state effettuate compensazioni, che era stato introdotto dall'1.10.2014.

A partire dal 3.12.2016 (data di entrata in vigore della L. 225/2016), i soggetti non titolari di partita IVA possono quindi "ritornare" a presentare i modelli F24 in formato cartaceo, con un saldo finale di qualunque importo, purché non siano stati utilizzati crediti in compensazione.

Resta ferma la precedente disciplina di presentazione telematica in caso di:

- modelli F24 con saldo a debito, ma contenenti compensazioni;
- modelli F24 a "saldo zero", per effetto della totale compensazione degli importi da versare.

Soggetti titolari di partita IVA

Per i soggetti titolari di partita IVA, sono confermati i precedenti obblighi di presentazione in via telematica dei modelli F24.

11 SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL MESE DI AGOSTO

Per effetto dell'art. 7-*quater* co. 16-18 del DL 193/2016 convertito, i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate e da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno.

La sospensione, tuttavia, non opera per i termini relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché per i rimborsi IVA.

Procedure di liquidazione

Nelle procedure di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione, se, entro 30 giorni dall'avviso bonario, sono versate la totalità delle somme richieste o la prima rata, le sanzioni del 30% sono ridotte a 1/3 o a 2/3.

Detto termine di 30 giorni è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno.

La medesima sospensione del termine di 30 giorni è prevista per il pagamento di importi derivanti dalla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata.

Presentazione della domanda di adesione

Si introduce, infine, una norma specifica relativa al contenzioso tributario, stabilendo espressamente che la sospensione di 90 giorni del termine per il ricorso derivante dalla domanda di adesione e la sospensione feriale dei termini (dal 1° al 31 agosto di ciascun anno) si cumulano.

12 MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI

In deroga all'art. 52 del DLgs. 446/97, l'art. 2-bis del DL 193/2016 convertito stabilisce che il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei Comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato, in alternativa:

- direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore;
- mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

12.1 VERSAMENTO DELL'IMU E DELLA TASI

In relazione all'IMU e alla TASI restano ferme le relative modalità di versamento, previste dall'art. 13 co. 12 del DL 201/2011 e dall'art. 1 co. 688 della L. 147/2013.

12.2 VERSAMENTO DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente:

- sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore;
- oppure attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

13 PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO

Nell'ambito della partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento dei tributi statali, era contemplato l'aumento al 100% della quota delle maggiori somme riscosse spettante ai Comuni, per gli anni dal 2012 al 2017.

Con l'art. 4 co. 8-bis del DL 193/2016 convertito, detto limite temporale è stato postergato al 2019.

14 RISCOSSIONE DI TASSE IPOTECARIE E TRIBUTI SPECIALI

Modificando l'art. 6 co. 3 del DLgs. 9.7.97 n. 237, con l'art. 7-quater co. 36-37 del DL 193/2016 convertito vengono riformate le modalità di riscossione, da parte degli uffici provinciali – territorio dell'Agenzia delle Entrate, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui all'art. 2 co. 1 lett. h) e i) del medesimo DLgs. 237/97.

14.1 AMBITO OGGETTIVO

Le nuove modalità di riscossione concernono specificamente:

- le tasse ipotecarie di cui alla tabella A, allegata al DLgs. 347/90, ad esempio le tasse dovute a seguito dell'esecuzione della nota di trascrizione, iscrizione o della domanda di annotazione, ad opera degli uffici dell'ex Agenzia del Territorio;
- i tributi speciali di cui alla tabella A allegata al DPR 648/72, ad esempio, i tributi dovuti per i certificati, le copie e gli estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici.

14.2 NUOVE MODALITÀ DI PAGAMENTO

In particolare, le tasse ed i tributi sopra indicati saranno corrisposti mediante:

- versamento unitario con il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- contrassegni sostitutivi;
- carte di debito e prepagate;
- modalità telematiche;
- altri strumenti di pagamento elettronico.

Attualmente, tali tributi e tasse sono generalmente riscossi direttamente dagli uffici competenti.

14.3 MODALITÀ ATTUATIVE

Le modalità attuative dei nuovi metodi di riscossione sopra indicati saranno stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

14.4 DECORRENZA

La nuova disciplina si applica a decorrere dall'1.7.2017.

15 RAVVEDIMENTO OPEROSO IN MATERIA DI TRIBUTI DOGANALI E ACCISE

Per le violazioni relative ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, il ravvedimento operoso è ammesso senza limitazioni temporali, sino alla notifica dell'avviso bonario o dell'atto impositivo, con una riduzione delle sanzioni connessa al momento temporale in cui avviene il ravvedimento stesso.

Oltre a ciò, l'avvio di un controllo fiscale (ad esempio accesso dei funzionari o invio di un questionario) non osta più al ravvedimento, essendo questo inibito solo dall'avviso bonario o dall'atto impositivo.

Con l'art. 5 co. 1-*bis* del DL 193/2016 convertito, tale disciplina viene estesa ai tributi doganali e alle accise, amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la precisazione che il ravvedimento è inibito nel momento in cui viene notificato l'accertamento o l'avviso di pagamento.

16 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI ACCISE

Ai sensi dell'art. 5-*bis* del DL 193/2016 convertito, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzata a definire mediante transazioni, entro il 30.9.2017, le liti fiscali pendenti alla data del 3.12.2016 (data di entrata in vigore della L. 225/2016) aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche, alle seguenti condizioni:

- le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi anteriormente all'1.4.2010;
- il soggetto passivo d'imposta, per estinguere la pretesa tributaria, deve procedere al pagamento, entro 60 giorni dalla data di stipula della transazione, di un importo almeno pari al 20% dell'accisa e della relativa IVA, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni.

16.1 RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE

Il pagamento dell'accisa (e relativa IVA) dovuta può essere rateizzato:

- in un numero di rate non superiore a 7;
- previa comunicazione al competente ufficio delle Dogane;
- a condizione che il versamento della prima rata avvenga entro 60 giorni dalla data di stipula della transazione.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c., maggiorati di 2 punti percentuali (dall'1.1.2017, il tasso di interesse legale è pari allo 0,1%).

16.2 ESTINZIONE DELLE LITI FISCALI

Il pagamento di quanto previsto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti, in ogni stato e grado di giudizio.

16.3 PRESENZA DI PROCEDIMENTI PENALI

La definizione delle liti pendenti in materia di accise si applica solo qualora sia stato definito il procedimento penale, instaurato per i medesimi fatti dai quali deriva il contenzioso fiscale, senza che sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato.

17 RAPPRESENTANZA DEI CONTRIBUENTI PRESSO GLI UFFICI

Con l'art. 6-*bis* del DL 193/2016 convertito, viene estesa ai c.d. "tributaristi" la possibilità di autenticare da sé la procura speciale conferita dai contribuenti per la rappresentanza dinanzi agli uffici finanziari (si pensi alla fase di accertamento con adesione).

Ove detta estensione non fosse possibile, la procura alla rappresentanza presso gli uffici deve essere oggetto di scrittura privata autenticata (occorre dunque ad esempio il notaio), vista la regola generale.

Rimane comunque escluso il patrocinio in Commissione tributaria.